



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 279del 15 SET. 2022

Oggetto Commissario *ad acta* - adeguamento normativo degli Statuti delle FSN e delle DSA in merito alla nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto del CONI, con particolare riferimento agli articoli 7 e 22;

VISTO

in particolare il comma 6 del sopra citato art. 22 dello Statuto del CONI il quale prevede che "su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari *ad acta* nelle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive*Mi*

Deliberazione n.

279

Riunione del

15 SET. 2022

Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI" [...];

VISTO

l'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: "All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorso rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».

CONSIDERATO

che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e dall'Autorità di Governo con delega allo sport con nota prot. PCM – DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: "Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...];

CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato;

VISTA

la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022 con la quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* delle FSN/DSA che ne hanno fatta esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

279

Riunione del

15 SET. 2022

CONI per l'introduzione nei rispettivi statuti della norma di cui all'art. 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN/DSA;

VISTE

le formali richieste pervenute al CONI da parte delle FSN/DSA (elenco allegato) di nomina del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini, derivate dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di un'assemblea straordinaria non preventivata ed infraquadriennio olimpico;

CONSIDERATO

che il Commissario *ad acta* con propri decreti (in allegato) ha provveduto ad effettuare l'adeguamento degli statuti delle FSN e delle DSA concernente la nomina e la composizione del Collegio dei revisori dei conti nei termini indicati dalla Legge sopra richiamata;

VISTI

i Decreti del Commissario *ad acta* ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

l'approvazione degli articoli degli statuti delle FSN e delle DSA, così come modificati dal Commissario *ad acta* conformemente alla disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 concernente la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle FSN e delle DSA che vengono allegati unitamente ai relativi decreti commissariali.

La presente deliberazione sarà immediatamente esecutiva a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

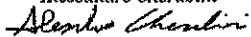
CONI

Allegato n. 33
Deliberazione n. 278
Riunione del 15 SET. 2022

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI che prevede la possibilità che *"su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina i Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di Legge o delibere del CONI"*;
- VISTA** la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022;
- VISTO** l'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che così recita: *"All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge».*
- CONSIDERATO** che i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1708 del 9 marzo 2022, e successivamente dall'Autorità di Governo con delega allo sport prot. PCM - DPS 3274 del 4 aprile 2022, hanno recepito la disposizione di legge di cui sopra, prevedendo all'articolo 11, comma 4 il seguente principio: *"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI [...]"*;



- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli statuti delle FSN e DSA nei termini indicati dall'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra riportato così come ai Principi Fondamentali;
- CONSIDERATO** quindi che gli statuti delle FSN/DSA devono essere modificati negli articoli relativi alla composizione del collegio dei revisori dei conti, inserendo la seguente disposizione: *"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport"*;
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* al fine di introdurre nel proprio Statuto la suddetta modifica derivante dalla legge;
- CONSIDERATO** che con la citata delibera n. 227 del 19 luglio 2022, la Giunta Nazionale ha individuato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* delle FSN/DSA che ne fanno esplicita richiesta ai sensi dell'art 11 comma 6 dello Statuto del CONI;
- PRESO ATTO** che con nota del 27 luglio 2022 prot. n. 04001, la Federazione Italiana Sport Equestri ha richiesto a tal fine la nomina del Commissario *ad acta*;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 360 del 2 agosto 2019;
- RITENUTO** quindi necessario apportare all'art. 33 comma 1 dello statuto della Federazione Italiana Sport Equestri la modifica soprarichiamata;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Sport Equestri,

DECRETA

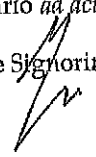
- di apportare all'art. 33 comma 1 dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri, allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale, la modifica stabilita dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 227 del 19 luglio 2022, introducendo in sostituzione della frase *"Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I."* la seguente previsione:

"Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport";
- di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale per la sua approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Roma, 5 settembre 2022

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Art. 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Roma, 27/07/2022
prot.n. 04001

Alla Segreteria
dell'Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: Richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per l'inserimento in Statuto della norma sulla nomina e composizione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Con riferimento all'articolo 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e alla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022, con la quale si è provveduto all'indicazione dell'avv. Michele Signorini (Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione sportiva del CONI) quale Commissario *ad acta* per introdurre negli statuti delle FSN e delle DSA la modifica normativa indicata in oggetto, visto l'articolo 22 comma 6 dello Statuto del CONI, la scrivente Federazione richiede, a tal fine, la nomina del suddetto Commissario *ad acta*.

La presente richiesta deriva dall'effettiva, estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente celebrazione dell'assemblea straordinaria entro i termini indicati dalla legge visto l'approssimarsi del periodo estivo, unitamente alla rilevante onerosità dell'organizzazione di una assemblea straordinaria non preventivata e infra-quadriennio olimpico.

Distinti saluti

Marco Di Paola

Marco Di Paola



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

1 La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.). È associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato C.O.N.I.) in quanto Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del C.O.N.I. E' costituita da società e associazioni, anche nella forma di società di capitali ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito denominato C.I.O.) e del C.O.N.I.. La F.I.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva di tutti, in condizioni di parità e uguaglianza.

È sancita l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del C.O.N.I. e della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.).

Il presente Statuto si adegua a tutto quanto previsto dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.

La F.I.S.E. riconosce espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e aderisce ai Principi Fondamentali cui lo stesso ha chiamato ad uniformarsi le entità sportive.

2 La F.I.S.E. è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del



Federazione Italiana Sport Equestri

C.O.N.I., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, emanati dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del CONI.

Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica:

- Salto Ostacoli
- Concorso Completo
- Dressage
- Endurance
- Attacchi
- Volteggio
- Reining
- Paralimpica
- Horse Ball
- Polo

Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E. è competente a regolamentarne l'attività in via non esclusiva:

- Cross country
- Monta da lavoro – Gimkane
- Equitazione di Campagna
- Turismo Equestre - Point to Point - Trekking e Orienteering Equitazione Americana
- Attività Ludica
- Riabilitazione Equestre
- Attività Equestri di Tradizione e Rassegne

E tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, nell'ambito della F.E.I.

Per il coordinamento di tutte le discipline è prevista l'istituzione di appositi Dipartimenti Tecnici, con lo scopo di attuare i programmi predisposti ed approvati dal Consiglio Federale.

L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04.

3 La F.I.S.E. è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è



Federazione Italiana Sport Equestri

riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e non riconosciute dalla F.E.I., la F.I.S.E. ha aderito e può aderire in futuro ad enti internazionali di riferimento.

Attualmente la F.I.S.E. aderisce al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e al I.P.C. (International Paralympic Committee), dei quali è la sola rappresentante in Italia. E' altresì affiliata e può affiliarsi in futuro ad altri organismi internazionali nel rispetto delle deliberazioni ed indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.E.I..

4 La F.I.S.E. svolge la propria attività in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale del C.O.N.I. ed internazionale del C.I.O. e, in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate all'art. 23 dello statuto del C.O.N.I., con le deliberazioni e gli indirizzi della F.E.I. e delle altre Federazioni e Organismi internazionali alle quali ha aderito, purché non in contrasto con quelle del C.I.O. e del C.O.N.I..

Art. 2 – Scopi

1 Fini istituzionali della F.I.S.E. sono:

- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
- favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatoriali a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività Federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
- studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;



Federazione Italiana Sport Equestri

- promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico;
- attuare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

2 La F.I.S.E. promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri. Sanziona l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping della F.E.I.

3 La F.I.S.E. promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche attraverso la costituzione di società partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione e al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI.

4 La F.I.S.E. disciplina nel presente statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. emana ogni quadriennio un'apposita circolare.

I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 3 – Durata e Sede

1 La durata della F.I.S.E. è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II **I SOGGETTI**

Capo I

AFFILIATI, TESSERATI E AGGREGATI

Art. 4 – Affiliazione

1 Sono Affiliati alla F.I.S.E., le società e le associazioni, nonché gli enti militari e similari



Federazione Italiana Sport Equestri

che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale sentiti i Comitati regionali di appartenenza. L'affiliazione avrà validità per l'anno di riferimento, a prescindere dalla data dell'accettazione della domanda.

2 Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" devono essere retti da uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna, conforme alle vigenti normative, che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche. Gli statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.E., cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Lo statuto delle Società e delle Associazioni, deve prevedere, espressamente, l'assenza dello scopo di lucro. Lo statuto delle società deve prevedere l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie.

3 Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:

- la presenza di almeno 10 soci con diritto al voto; Tale norma non si applica alle società sportive costituite in forma srl, spa e cooperative.
- la presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patenti promozionali di qualsiasi tipo;
- la disponibilità esclusiva di impianti, attrezzature e cavalli idonei alla pratica delle attività equestri per le quali si richiede l'affiliazione.

4 Gli Affiliati devono essere amministrati da organi elettivi, composti da persone esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della F.I.S.E. che abbiano comportato nel loro complesso la sospensione per un periodo superiore a un anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale.

5 Qualora si dovesse scegliere il modello della società a responsabilità limitata o cooperativa, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli Statuti societari e atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili.

6 Le società, gli enti militari e similari e le associazioni di cui al primo comma sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.. Le società e le associazioni sportive sono riconosciute ai fini sportivi, mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Ai fini del diritto di voto, l'iscrizione opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

7 I gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

Art. 5 – Doveri degli Affiliati

1 Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2 Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.E. i cavalieri selezionati per le rappresentative nazionali italiane.

3 Gli Affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.S.E. tutti coloro i quali praticano presso le proprie strutture attività Federale, anche solo in forma ludica.

Art. 6 – Diritti degli Affiliati

1 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari della F.I.S.E.;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S.E.

2 Tutte le associazioni affiliate possono stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per



Federazione Italiana Sport Equestri

l'organizzazione e lo svolgimento di attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto. La possibilità per le associazioni affiliate alla FISE di concludere accordi con Enti e/o associazioni non Affiliati è disciplinata da una convenzione quadro tra la FISE e tali Enti e/o associazioni che garantisce il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

Art. 7 – Rinnovo dell'Affiliazione

1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.

2 Gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Cessazione di appartenenza alla F.I.S.E

1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.E. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, con propria deliberazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o per inattività sportiva secondo le norme e i tempi stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.

2 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S.E. e agli altri Affiliati.

3 In ogni caso i dirigenti degli Affiliati di cui al precedente comma non possono ricoprire cariche presso altri Affiliati fino a che i debiti dell'affiliato cessato non siano stati estinti.

4 La cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

5 Nei casi di diniego o di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta nazionale del C.O.N.I. La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 9 – I Tesserati



Federazione Italiana Sport Equestri

1 La F.I.S.E. provvede al tesseramento dei:

- a) cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma dei vigenti regolamenti;
- b) i proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- c) dirigenti sociali e componenti del Consiglio direttivo di Affiliati e Aggregati;
- d) i soci di società e associazioni Affiliate e Aggregate;
- e) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- f) dirigenti federali, centrali o periferici;
- g) tecnici e istruttori federali iscritti negli elenchi federali;
- h) soci benemeriti;
- i) direttori di campo e costruttori di percorso;
- j) veterinari fiduciari associati;
- k) soci sostenitori;
- l) medici federali.

2 Il tesseramento dei soggetti indicati ai punti sub a) b) c) e d) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del sodalizio di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

3 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto f) decorre con la nomina o l'elezione.

4 Il tesseramento delle persone indicate alle lett. e) g) i) e j) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

5 Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport equestre vengono proclamati tali dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

6 La qualifica di socio sostenitore si acquisisce mediante il volontario versamento di una somma determinata annualmente dal Consiglio Federale. Tale qualifica dà diritto all'accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.S.E. e ad eventuali benefici deliberati dal Consiglio Federale.

7 Il tesseramento dei soggetti indicati alla lettera sub l) decorre dalla data di conferimento dell'incarico da parte della società o della Federazione.

8 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 10 – Doveri dei Tesserati

1 I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2 I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

3 I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.E., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

4 È fatto divieto per i tesserati e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a incontri organizzati nell'ambito Federale, ovvero in quello della Federazione Equestre Internazionale.

Il Regolamento di Giustizia deve indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

Art. 11 – Diritti dei Tesserati

1 Il presente Statuto riconosce il diritto alla libera prestazione delle attività sportive, nei limiti dei regolamenti stabiliti per le varie discipline sportive indicati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Statuto.

2 I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività Federale attraverso i rispettivi Enti federati.

3 Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.

4 Hanno diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari.

5 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della sospensione dell'attività.



Federazione Italiana Sport Equestri

6 Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto.

Art. 12 – Tesseramento, durata e cessazione

1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate alle Norme di Attuazione dello Statuto, con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.

2 Il tesseramento ha durata annuale.

I cavalieri chiamati o richiamati a prestare servizio militare in luogo diverso da quello di residenza, possono presentare richiesta di tesseramento temporaneo presso altro affiliato avente sede nel luogo del servizio militare o località limitrofe.

3 Con il tesseramento l'atleta non contrae alcun vincolo sportivo con l'associazione. Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, che comporti la revoca definitiva da una carica o incarico Federale o sociale, o ritiro definitivo di un brevetto Federale, o la radiazione;
- d) per mancato rinnovo;
- e) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

Art. 13 – Sanzioni

1 Gli Affiliati, gli Aggregati e i tesserati che violino quanto previsto dallo Statuto, e dai Regolamenti e da tutte le disposizioni della F.I.S.E., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme federali.

2 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari

dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al C.O.N.I. che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art. 14 – Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici

1 I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali. La loro elezione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11;
- b) il rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i proprietari di cavalli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11;
- c) il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11. Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato.

2 I rappresentanti delle tre categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri (cavalieri e cavalieri proprietari di cavalli) e, rispettivamente, dai tecnici.

3 Nell'ambito di ciascuna assemblea di categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

Art. 15 – Aggregati

1 Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni o altri organismi collettivi che, pur praticando l'attività dello sport equestre, non possiedono tutti i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.

2 Per ogni disciplina o settore di attività potrà essere aggregata una sola associazione nazionale, e che operi su base nazionale, per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non sia riconosciuta come Disciplina associata.

3 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e periferica.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

4 Le associazioni aggregate possono assistere ai lavori delle Assemblee nazionali.

5 Le associazioni aggregate devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I..

Art. 16 – Riconoscimento di Scuole di equitazione

1 Il Consiglio Federale può concedere il riconoscimento alle Scuole di equitazione gestite da Affiliati che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all'incremento dello sport equestre.

2 Il Consiglio Federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società devono osservare.

TITOLO III **ORDINAMENTO**

Capo I **ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

Art. 17 – Organi ed organismi della F.I.S.E.

Gli Organi federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale
- 2) il Presidente della Federazione
- 3) il Consiglio Federale
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Il Segretario Generale
- 6) La Commissione federale di garanzia
- 7) L'Ufficio del Procuratore federale

B) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea Regionale



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

- 2) il Presidente del Comitato Regionale
- 3) il Consiglio direttivo del Comitato Regionale
- 4) il Delegato Regionale
- 5) il Delegato Provinciale

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale
- 2) Il Tribunale federale
- 3) La Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello

D) ALTRI ORGANISMI:

- 1) la Consulta Nazionale
- 2) il Consiglio degli Allevatori
- 3) il Consiglio dei Presidenti dei Comitati regionali
- 4) Commissione federale Atleti

Capo II

ORGANI FEDERALI

Sezione I

Organi Centrali

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria.

2 È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

3 Ai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute, e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati. I rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli e i rappresentanti dei tecnici devono partecipare direttamente all'Assemblea Nazionale e non possono ricevere né



Federazione Italiana Sport Equestri

rilasciare deleghe.

4 E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati rappresentanti, purché dirigenti in carica componenti il Consiglio direttivo nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 9, e dai rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici, degli affiliati, nonché tutti gli aventi diritto al voto eletti dalle rispettive Assemblee societarie di categoria e regolarmente tesserati F.I.S.E..

5 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che risultano iscritti al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, lvi compresa quella formativa, stabilita dai programmi federali secondo quanto definito all'art. 25, comma 1, delle Norme di Attuazione ed a condizione che, nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

A tale fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

6 La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

7 È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione comminati da Organi di Giustizia sportiva in corso di esecuzione.

8 Ad ogni affiliato avente diritto a voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:

- sette voti, al Presidente della società sportiva;
- un voto al rappresentante dei cavalieri;
- un voto al rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli;
- un voto, al rappresentante dei tecnici.

9 Le Associazioni e le Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente, è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo della stessa Società e/o Associazione affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nei limiti di una delega rilasciata esclusivamente da Presidenti di società e associazioni affiliate, aventi anch'essi diritto a



Federazione Italiana Sport Equestri

voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, in conformità con il modello-tipo predisposto dalla Federazione, e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

La delega, predisposta secondo le formalità sopra indicate, deve essere inviata presso la Federazione con almeno due giorni di anticipo sulla data prevista per le operazioni elettorali.

10 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società e associazioni, né direttamente né per delega.

11 Hanno diritto di voto, purché maggiorenni ed in attività, i rappresentanti dei cavalieri purché in possesso di autorizzazione a montare, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici, regolarmente tesserati, eletti nelle rispettive assemblee societarie di categoria, e precisamente:

- a) i rappresentanti dei cavalieri vengono eletti da tutti i cavalieri maggiorenni ed in attività tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate;
- b) i rappresentanti dei cavalieri proprietari di cavalli tesserati vengono eletti da tutti i cavalieri proprietari di cavalli tesserati maggiorenni e in attività, tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate;
- c) i rappresentanti dei tecnici vengono eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, tesserati presso le società sportive ed iscritti negli albi federali.

Art. 19 – Assemblea ordinaria elettiva

1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2 L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:

- il Presidente della Federazione;



Federazione Italiana Sport Equestri

- i componenti il Consiglio Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

4. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5 Può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione che assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale.

Può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita Federale.

Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione e restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

6 Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

Art. 20 – Assemblea straordinaria

1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

- a) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto;
- b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
- c) dalla metà più uno dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

2 Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di reelezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 comma 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del C.O.N.I..

3 L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:

- a) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.E.;
- b) sull'integrazione o sul rinnovo degli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;



Federazione Italiana Sport Equestri

- c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- d) sull'approvazione dei bilanci federali, nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI o nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione sugli stessi, ai sensi del combinato disposto dall'art.15, comma 3, del D.Lgs.15/2004 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del C.O.N.I.;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

Art. 21 – Convocazione e validità delle Assemblee

1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito federale e spedito con lettera raccomandata, per via telematica, o altro mezzo equipollente, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2 A tal fine i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto a voto.

4 Ogni argomento proposto da aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla F.I.S.E. almeno 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

5 La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. La convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

6 Le Assemblee quadriennali ordinarie elettive e quelle straordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, deve sussistere il quorum costitutivo che è stabilito in 1/5 degli aventi diritto a voto.

7 Le Assemblee straordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

presenza di partecipanti che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con un quorum costitutivo è stabilito in 1/5 degli aventi diritto al voto.

8 Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art. 22 – Commissione Verifica Poteri

1 L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto viene effettuato dalla Commissione Verifica Poteri composta su valutazione del Consiglio Federale che ne determina il numero da un minimo di tre ad un massimo di 5 e dallo stesso, nominati con la delibera di indizione dell'Assemblea. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I..

2 La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima di quella fissata per la prima convocazione, nei casi in cui si reputi necessario, la stessa potrà insediarsi 24 ore prima. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente Federale.

3 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 23 – Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto

1 All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici.

2 Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti della Consulta nazionale degli sport equestri, i componenti del Consiglio degli Allevatori, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.



3 Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli Aggregati nazionali nonché quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Art. 24 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per la proposta di scioglimento della F.I.S.E..

2 Nelle Assemblee ordinarie elettive, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione e all'unanimità.

Nelle Assemblee non elettive, le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei voti degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

3 L'elezione del Presidente Federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.

4 Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

Art. 25 – Modifiche allo Statuto

1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni.

3 Il Consiglio Federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

4 Il Consiglio Federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

5 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge

Art. 26 – Scioglimento della F.I.S.E.

1 La proposta di scioglimento della F.I.S.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 27 – Il Presidente della Federazione

1 Il Presidente è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

2 In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

3 Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di tre mandati.

4 Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.E. e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione. Il Presidente, inoltre, ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della federazione.

Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale

5 Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

6 Convoca e presiede la Consulta Nazionale stabilendo l'ordine del giorno e disciplinando lo svolgimento dei lavori



Federazione Italiana Sport Equestri

7 Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

8 Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

9 Il Presidente Federale può adottare deliberazioni solo in casi di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.

10 Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

11 In caso di impedimento definitivo, si ha decadenza del Consiglio Federale ed il Vice Presidente vicario è tenuto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve svolgersi entro il termine perentorio di 90 giorni dall'evento, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vice Presidente vicario, subentra l'altro Vice Presidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.

12 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del Consiglio Federale, che resterà in *prorogatio* per l'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o dell'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, o in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

13 Il Presidente, sentito il Consiglio Federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

14 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 28 – Il Consiglio Federale

1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, dagli eventuali membri di diritto in



Federazione Italiana Sport Equestri

ragione degli incarichi ricoperti nella F.E.I. e da un numero di Consiglieri pari a dieci.

I Consiglieri sono rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Sette Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, uno è eletto dai rappresentanti dei cavalieri, uno eletto dai rappresentanti dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e uno dai rappresentanti dei tecnici. La candidatura in una categoria esclude la candidatura in un'altra categoria. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze, con la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

È garantita la presenza di componenti di genere diverso, in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale.

È garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete, pertanto il rappresentante dei cavalieri e il rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli devono essere di genere diverso: è eletta in Consiglio Federale l'atleta che, nella propria categoria di appartenenza, consegue il maggior numero di voti rispetto all'altra categoria.

Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.

2 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un suo delegato.

3 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.

4 In caso di assenza del Vice Presidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.

5 L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente Federale.

6 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

7 I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

8 Possono essere invitati dal Presidente Federale ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Istituzioni sportive e statali, nonché tutti coloro i quali il



Federazione Italiana Sport Equestri

Presidente ritenga opportuno invitare.

9 Il Consiglio Federale può riunirsi anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

Art. 29 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1 Il Consiglio Federale: deve essere convocato almeno 4 volte l'anno e ogni volta il Presidente Federale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta – scritta – da almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

2 La convocazione del Consiglio Federale è fatta a mezzo e-mail o fax inviato almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire per e-mail, fax inviato almeno 3 giorni prima del giorno della riunione.

3 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio Federale, possono essere trattati argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

4 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

5 Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

6 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque Consiglieri.

7 Il voto non è delegabile.

8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9 Qualora sussista una situazione di conflitto d'interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.



Art. 30 – Competenze del Consiglio Federale

1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico – sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale.

2 In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 29, terzo comma:

- a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) redige ed approva nei termini stabiliti dal CONI il bilancio consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
- c) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, previa acquisizione del parere della Consulta nazionale, rimettendolo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
- d) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva quello antidoping e tutti gli altri Regolamenti da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione a fini sportivi.
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) ratifica alla prima riunione utile, i provvedimenti assunti dal Presidente, nei casi di urgenza, in luogo del Consiglio Federale;
- g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società e associazioni istruite dai Comitati regionali di competenza; delibera altresì in merito alle procedure di revoca dell'affiliazione;
- h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- i) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa dei cavalieri, alla prevenzione e repressione dei casi di doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
- j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- k) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, sentito il parere della Consulta, per assolvere i loro compiti e funzioni, ed approva il conto consuntivo ed il conto preventivo dei Comitati Regionali dotati di autonomia;
- l) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- n) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione



Federazione Italiana Sport Equestri

un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e provinciali;

- o) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati provinciali su proposta del Comitato Regionale di competenza;
- p) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale, e degli Organi di Giustizia;
- q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;
- r) coordina l'attività tecnica dei settori federali;
- s) nomina gli ufficiali di gara e i Segretari di concorso, i Soci benemeriti ed ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
- t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, in applicazione del Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI;
- u) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non di competenza esclusiva; nomina i componenti del Consiglio degli Allevatori.

3 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto

4 Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente vicario

Art. 31 – Decadenza del Consiglio Federale

1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente Federale;
- b) per le dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni dalla metà più uno dei Consiglieri federali.

2 La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

- a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale; quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente fino all'Assemblea straordinaria che deve essere celebrata al massimo entro 90 giorni



Federazione Italiana Sport Equestri

dall'evento che ha determinato la decadenza;

- b) Impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere celebrata al massimo entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza;
- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea straordinaria che deve essere celebrata al massimo entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

4 La decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 32 – Integrazione del Consiglio Federale

1 In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non poter dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

2 Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima assemblea utile con nuove elezioni. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare un'Assemblea straordinaria nel termine perentorio di 90 giorni dall'evento.

Art. 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

2 Il Presidente, è eletto dalla Assemblea tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 61 e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 64 del presente Statuto e viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi.



Federazione Italiana Sport Equestri

3 In caso di parità di voti prepondererà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4 I membri del Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.

5 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi ogni trimestre.

6 I Componenti del Collegio, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISE.

Art. 34 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali vigilando sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti.

2 In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il bilancio consuntivo e i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
- d) effettuare ogni 3 mesi, verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
- e) esaminare i conti resi dai funzionari delegati;

3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso al Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito solo quando sia presente la maggioranza dei membri. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

4 I Revisori dei conti elettivi e di nomina possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Consiglio Federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture anche periferiche della F.I.S.E. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Consiglio Federale e alla Procura Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 35 – Sostituzioni e decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.

2 I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:

- a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
- b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Federale, cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Contabili.

3 Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 36 – Il Segretario Generale

1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.S.E. e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

3 Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.S.E.;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.S.E.;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.S.E.;



Federazione Italiana Sport Equestri

- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art. 37 – Commissione federale di garanzia

1 La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 38 – Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I..

Art. 39 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di quattro Sostituti Procuratori.

3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4 I Sostituti procuratori sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.



Federazione Italiana Sport Equestri

5 Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6 Il Procuratore federale, i Sostituti procuratori ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

7 I Sostituti procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.

8 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, l'entità dell'indennità sarà determinata ai sensi dell'art. 63, comma 3, del presente Statuto.

Art. 40 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle dell'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, degli Ufficiali delle forze dell'Ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

3 Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 41 Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.



Sezione II **Organi Periferici**

Art. 42 – L'Assemblea Regionale

1 L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto della Regione o dai loro delegati, purché dirigenti in carica componenti il Consiglio Direttivo regolarmente tesserati alla F.I.S.E., nonché dai rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli e dei tecnici degli Affiliati.

2 Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.

3 L'Assemblea viene indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. In tale occasione provvede anche all'elezione degli Organi federali regionali.

4 Essa è l'Organo sovrano del Comitato regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o per via telematica, spedita agli Affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.

5 L'Assemblea regionale è indetta in sessione straordinaria:

- a) ogniqualevolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno;
- b) a seguito di richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto o dalla metà più uno delle categorie (cavalieri, cavalieri proprietari di cavalli, tecnici) appartenenti alla Regione.

6 Possono assistere all'Assemblea i Presidenti degli Affiliati senza diritto di voto e i Presidenti degli Aggregati, i Delegati ed i Presidenti Provinciali.

7 Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Revisore dei Conti in caso di autonomia del Comitato e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

8 Nelle Assemblee regionali i Presidenti delle società aventi diritto a voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere non più di una delega, esclusivamente da Presidenti di società, aventi anch'essi diritto a voto, con sede nella Regione. La delega deve essere redatta nelle forme previste dall'art. 18, comma 9, del



Federazione Italiana Sport Equestri

presente Statuto.

I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

9 I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi presidenti ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

10 Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della F.I.S.E. Alle Assemblee regionali partecipa senza diritto a voto un rappresentante della F.I.S.E. delegato dal Presidente Federale.

11 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle Norme di attuazione dello Statuto Federale.

Art. 43 – Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1 L'Assemblea regionale ordinaria:

- a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2 L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 32.

3 Può eleggere per acclamazione, su proposta del Comitato Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita Federale regionale. Il Presidente Onorario assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 44 – Il Comitato Regionale

1 Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto a voto, il Comitato regionale. Sono compiti del Comitato regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport



Federazione Italiana Sport Equestri

equestre sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva in genere e, nella specie, di base; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale.

2 I Comitati regionali sono retti da un Consiglio direttivo regionale costituito da un Presidente e da sette Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio direttivo regionale un Consigliere in rappresentanza dei cavalieri, un consigliere in rappresentanza dei cavalieri proprietari dei cavalli e un Consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea regionale.

3 Il Consiglio direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vice Presidente e il Segretario.

4 È convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività Federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

5 I verbali delle riunioni dei Consigli regionali devono essere trasmessi alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data della riunione.

6 Il Segretario del Consiglio direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio direttivo e dei Giudici Unici Regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla F.I.S.E., unitamente alle deliberazioni del Consiglio.

7 Per la convocazione del Consiglio direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

8 Ai Comitati regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei conti regolarmente iscritto all'Albo.

9 I Comitati regionali, dotati di autonomia amministrativa-contabile sono tenuti a presentare al Consiglio Federale il bilancio di previsione, la situazione contabile semestrale, le trimestrali e il bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Amministrazione e contabilità. In ogni caso i Comitati regionali sono sottoposti alla vigilanza della Federazione, che può intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento.

10 Per l'Organo di controllo si fa rinvio alle norme relative al Collegio nazionale per quanto concerne le competenze e la durata del mandato, nonché l'invito di intervenire alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio direttivo regionale e, infine, le cause di decadenza.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 45 – Il Presidente del Comitato Regionale

1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 61 del presente Statuto e di quelle del Norme di attuazione dello Statuto Federale in materia di presentazione delle candidature, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2 Rappresenta la F.I.S.E. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio direttivo regionale del funzionamento del Comitato regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.

3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente F.I.S.E.

Art. 46 – Il Delegato Regionale

1 Nelle Regioni dove ancora non sia costituito il Comitato regionale per insufficienza di affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto.

2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3 Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.

4 In Valle d'Aosta viene costituito con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni un Organo periferico, nominato dal Consiglio Federale.

5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

Art. 47 – Organi Periferici nel Trentino Alto Adige



Federazione Italiana Sport Equestri

1 Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art. 48 – Delegato Provinciale

1 Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale, su proposta del Consiglio Regionale.

2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3 Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al competente Comitato regionale, una relazione sull'attività svolta.

4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Sezione III **Organi di Giustizia**

Art. 49 – Principi Informatori della Giustizia Federale

1 La Giustizia Federale deve perseguire il fine di ottenere l'osservanza delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, nel rispetto della separazione dei poteri tra gli organi direttivi di gestione sportiva e quelli di gestione della Giustizia federale. Il presente Statuto assicura il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione ed a quant'altro in genere sia contrario all'etica sportiva. Tali principi sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. I Giudici sportivi sono scelti tra persone terze ed imparziali inserite nel Registro unico dei Giudici dello sport, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. o4) dello Statuto del C.O.N.I.. E', pertanto, richiesta la laurea in giurisprudenza, o comunque un'adeguata professionalità, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.S.E.. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali della F.I.S.E.. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati



Federazione Italiana Sport Equestri

chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. La Giustizia sportiva deve essere rapida, per cui tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le sentenze sono sempre chiare, sintetiche, seppur succintamente, motivate e, come le udienze, sono pubbliche.

2 La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. La F.I.S.E. ha potere disciplinare sugli Affiliati e Aggregati, ivi compresi quelli Nazionali, sulle Scuole riconosciute, e su tutti coloro che fanno parte della F.I.S.E. come tesserati.

3 Gli Organi di giustizia e di disciplina previsti dal Regolamento di giustizia operano in piena indipendenza, autonomia e riservatezza, assicurano il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, del Codice della Giustizia Sportiva, dei Principi di Giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento sportivo, la parità delle parti, del contraddittorio, i principi del giusto processo – tra cui la ragionevole durata dello stesso – e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" e all'uso di sostanze e metodi vietati. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4 È sancita l'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione, l'obbligo di astensione del Giudice secondo quanto previsto dal regolamento di Giustizia, ovvero la possibilità di revisione di giudizio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, salvo per quelle demandate agli Ufficiali di Gara, senza una previa e specifica contestazione degli addebiti.

5 È passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile, anche a titolo di colpa, direttamente o per il tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti o disposizioni della F.I.S.E., di comportamento scorretto in ambito federale, ovvero di scorrettezze sportive comunque commesse anche in ambito associativo.

6 Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate nel Regolamento di giustizia.

7 Le norme relative alla impugnazione dei provvedimenti sono stabilite nel Regolamento di giustizia. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per



Federazione Italiana Sport Equestri

l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale. Costituisce principio fondamentale della Giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o esofederale. In materia di doping umano, circa i provvedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI

8 È consentita, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Giustizia, in conformità con il Codice della Giustizia Sportiva, l'emanazione da parte del giudice di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

9 I cavalieri e i proprietari dei cavalli rispondono personalmente delle infrazioni commesse, in occasione delle manifestazioni riconosciute, dai loro dipendenti collaboratori o comunque dagli addetti alla loro persona e ai loro cavalli.

10 È sancita la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

11 I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. All'atto di accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui si attesta di non avere rapporti che ne compromettano o limitino l'indipendenza, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la F.I.S.E. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la stessa F.I.S.E., ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

12 Le norme che precedono si estendono per quanto compatibili alla Procura Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

13 I provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping, delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni del regolamento della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) sul doping equino.

14 I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.

15 Il regolamento di Giustizia disciplina l'istituto della riabilitazione la cui adozione spetta alla Corte Federale d'Appello.

16 La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, secondo le modalità ivi previste.

17 Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., secondo le modalità e per le finalità che individuate con regolamento attuativo della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Articolo 50 – Istituzione, nomina e articolazione territoriale del giudice sportivo nazionale

1 Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale.

2 Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.



Federazione Italiana Sport Equestri

4 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

5 Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e, inoltre, è competente a giudicare le infrazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati federali:

- a) in occasione di Concorsi internazionali;
- b) da chi ricopre cariche o incarichi federali, centrali e regionali;
- c) nei casi di violazione delle norme sulla somministrazione di sostanze e metodi vietati e dopanti ai cavalli.

6 Sono nominati 5 soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale. Con il medesimo atto a mezzo del quale il Consiglio Federale ne dispone la nomina, sono determinati i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

Articolo 51 – Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni del Giudice sportivo nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 52 – La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di Appello

1 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

3 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.

4 Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 53 – Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e iscritti al Registro unico dei Giudici dello Sport, ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I..

4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 54 – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 55 – Procedimenti in materia di doping

1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

Art. 56 – Ufficiali di Gara

1 Il Settore Ufficiali di gara della F.I.S.E. riunisce tutti ufficiali di gara delle varie specialità con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti.

2 Ferme restando le competenze degli Organi di giustizia e degli altri organi federali, agli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni equestri riconosciute compete anche un potere disciplinare sui tesserati nei casi meramente tecnici come previsto dai Regolamenti delle singole discipline equestri.

3 Ove gli Ufficiali di Gara preposti reputino che l'infrazione commessa sia di natura diversa da quella tecnica, entro cinque giorni dal termine della manifestazione devono inoltrare dettagliato rapporto alla Procura federale che assumerà i provvedimenti di sua competenza.

Sezione IV **Altri Organismi Centrali**

Art 57 – Consulta Nazionale

1 La Consulta nazionale degli sport equestri è costituita dal Presidente di ciascun Comitato regionale o, in assenza del Comitato regionale, dal Delegato regionale o provinciale, tenuto conto di quanto sancito dall'art. 43.

2 La Consulta nazionale degli sport equestri ha funzione propositiva, di studio e ricerca. Esprime, inoltre, parere sul bilancio preventivo della F.I.S.E. e sulle variazioni statutarie e regolamentari e, in proposito, ha facoltà di chiedere informazioni ed elementi di giudizio.

3 La Consulta nazionale degli sport equestri deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ai sensi dell'art. 27 punto 6.

4 Vi partecipano i Consiglieri Federali ed è presieduta dal Presidente Federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 58 Consiglio degli Allevatori.

1 Il Consiglio degli Allevatori è costituito da 10 componenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio ed elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

2 Il Consiglio degli Allevatori ha funzione meramente propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e deve essere convocato dal suo Presidente, anche in teleconferenza almeno due volte l'anno.

Art. 59 – Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali.

1 Il Consiglio, è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali e delegati regionali all'inizio del quadriennio, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

2 Il Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali ha funzione meramente propositiva e consultiva e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno.

Art. 60 Commissione federale atleti

1 La Commissione Federale Atleti è composta dai consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio federale, dagli eventuali atleti tesserati alla FISE eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta del CONI ed è integrata fino a un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della stessa, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI. Tale integrazione deve aver luogo entro un mese dall'insediamento dei componenti di diritto.

2 Ulteriori requisiti per la nomina, competenze e funzioni sono specificate nel Regolamento Federale Atleti in conformità al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, sottoposto all'approvazione del CONI stesso.

TITOLO IV **ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

Art. 61 Requisiti di eleggibilità'

1 I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani maggiorenni;



Federazione Italiana Sport Equestri

- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura.

2 I candidati ai posti in Consiglio Federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti cavalieri che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali.

3 Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

4 È ineleggibile chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata direttamente alla gestione della Federazione. È altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro diretti o indiretti con il C.O.N.I. e/o con la F.I.S.E.

5 È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI, delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni dei regolamenti della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) o della F.I.S.E. che vietano la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate in EAD o ECM.

6 Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, la F.I.S.E., le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

7 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8 Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.



Federazione Italiana Sport Equestri

9 Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale C.O.N.I..

Art. 62 – Incompatibilità

1 La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale elettiva sia centrale che periferica della F.I.S.E..

2 Le cariche di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.S.E..

3 Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4 Le cariche federali, sia centrali che periferiche, sono incompatibili con una attività di servizio continuativo in qualità di Ufficiale di gara e/o di insegnante tecnico, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora sussista una situazione di conflitto di interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

5 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, previste al presente articolo ai punti 1, 2, 3 e 4, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 63 – Durata delle cariche

1 Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi federali.

2 Analoga durata hanno le cariche assunte per nomina, fatto salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto.

3 Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Eventuali indennità in favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche, saranno determinate dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

4 Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI.

Art. 64 – Candidature

1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 dello Statuto indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi. Per concorrere alle cariche elettive deve essere posta formale candidatura nelle seguenti modalità: le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

2 Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

TITOLO V **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 65 – Patrimonio

1 Il patrimonio della FISE è costituito da: beni mobili e immobili.

2 Tutti i beni mobili e immobili, oggetto del patrimonio, devono risultare da un libro cespiti aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali approvati annualmente dall'organo di amministrazione Federale nonché sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 66 – Esercizio finanziario

- 1** L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2** La gestione della F.I.S.E. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi civilistici in materia di contabilità e bilancio e a principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 3** Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.
- 4** L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
- 5** Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I..
- 6** Il Bilancio di previsione e il Bilancio di Esercizio, schemi e le relazioni illustrative, devono essere pubblicati, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile.
- 7** In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 8** Qualora la FISE costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al precedente comma 6. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
- 9** È obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VI **CONTROVERSIE**



Art. 67 – Sistema di giustizia

1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati e i tesserati. Le decisioni degli organi di Giustizia vengono pubblicate sul sito web federale in apposita sezione prontamente rintracciabile.

Art. 68 – Arbitrato Federale

1 Gli Affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento arbitrale.

2 Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia Federale.

3 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VII **NORME GENERALI**

Art. 69 – Anno Sportivo Federale

1 L'anno sportivo Federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 70 – Regolamenti Federali

1 Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con le direttive del C.O.N.I. e con le disposizioni e i principi del presente Statuto.

2 Lo Statuto, i Regolamenti attuativi per lo Statuto, il Regolamento di giustizia devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..

Art. 71 – Entrata in vigore dello Statuto

1 Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta del Coni o di altro atto equivalente.

Art. 72 — Norma transitoria

1. Il Presidente federale è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della F.I.S.E., che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto e che hanno già raggiunto il limite dei tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al comma 1, la maggioranza di cui al comma 2.. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherabini
Alessandro Cherabini



Federazione Italiana Sport Equestri

candidabile



Roma, 30 luglio 2019

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

VISTO il D.lgs, 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 8;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. in vigore;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del CONI. n. 1613 del 4 settembre 2018 e successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio per lo Sport del 14 settembre 2018 di approvazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

VISTA la delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 375 del 20 settembre 2018 di autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. alla nomina dei Commissari ad acta per l'attuazione delle modifiche statutarie necessarie al recepimento dei predetti Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

VISTA la Nota del Segretario Generale del C.O.N.I. del 25 gennaio 2019 con la quale si comunicava al sottoscritto l'incarico di Commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), al fine di provvedere all'adeguamento dello Statuto federale ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come modificati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., con delibera n. 1613 del 4 settembre 2018, nonché alla Legge 11 gennaio 2018, n. 8;

VISTO lo Statuto federale vigente a tale momento;

RILEVATO che tale Statuto non risultava conforme ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché alla Legge 11 gennaio 2018, n. 8;

CONSIDERATO che, pertanto, il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario *ad acta*, ha disposto tutte le modifiche necessarie al fine di garantire la conformità dello stesso alla normativa sopra richiamata;

Tutto ciò visto e rilevato e considerato, il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario *ad acta* della F.I.S.E.,

DECRETA

L'approvazione del nuovo testo dello Statuto federale della F.I.S.E., al solo fine di assicurarne la conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come modificati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n. 1613 del 4 settembre 2018, e alla Legge 11 gennaio 2018, n. 8, di cui in premessa.

Il testo dello Statuto federale (all. n. 1), come modificato, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Lo scrivente Commissario ad acta si riserva di adottare, ove necessario, uno o più decreti integrativi o correttivi entro un anno dal presente provvedimento.

Si provvede alla trasmissione al C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario *ad acta*
Enrico Lubrano